



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Il Presidente del Tribunale;

visto il decreto legge n. 137 del 28.10.20 emanato a seguito del progressivo peggioramento della emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenente nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

visti i propri decreti n. 8/20 del 11.03.20, 10/20 del 12.03.20, n. 20/20 del 24.03.20, n. 24/20 del 10.04.20, n. 26/20 del 14.04.20, n. 30/20 del 08.05.20, n. 1275 del 15.05.20, n.39/20 del 30.06.20, n.45/20 del 01.09.20, recanti tutti misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visti i protocolli adottati in data 29 aprile 2020 dal Tribunale di Caltagirone, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone e l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, e, in data 7 maggio 2020, dal Tribunale di Caltagirone, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, dall'Ordine degli Avvocati di Caltagirone e dalla Camera Penale di Caltagirone;

visto il documento di valutazione dei rischi aggiornato;

rilevato che l'art 23 del citato decreto dispone :

comma 1): *fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9.*

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n 77, ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.

comma 2) *nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei*

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza;la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'art 294 del codice di procedura penale;

comma 3) Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

comma 4) La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

comma 6) *Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui di cui all'art 711 del codice di procedura civile di divorzio congiunto di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'art 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione , depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio , di non volersi conciliare .*

In deroga al disposto dell'art 221 , comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario ,

comma 9) *Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.*

ritenuto che, alla luce delle nuove disposizioni normative, vanno in linea di massima confermate le misure adottate con il decreto n 45 /20 del 01.09.20, con le modifiche che di seguito si riportano.

ACCESSO AL PALAZZO

Fino a nuovo ordine l'accesso al Palazzo di Giustizia è consentito liberamente agli avvocati per la partecipazione alle udienze e per l'espletamento della loro attività professionale;

alle parti dei processi civili e penali con riferimento ai processi in corso di trattazione ;

alle Forze dell'Ordine e a tutti coloro chiamati a svolgere un pubblico ufficio e/o servizio (consulenti, periti, interpreti, ausiliari, testimoni, informatori, tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ecc., previa esibizione agli addetti alla vigilanza del relativo atto di intimazione/convocazione).

L'utenza non professionale potrà accedere agli uffici previa prenotazione telematica o telefonica .

Il personale amministrativo assicurerà la risposta telefonica durante l'orario di apertura al pubblico e il controllo quotidiano della casella email personale istituzionale, per riscontrare le richieste .

MODALITÀ DI INGRESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA

L'accesso al Palazzo di Giustizia di Caltagirone è vincolato alla rilevazione della temperatura corporea. La rilevazione è effettuata mediante l'utilizzo di termometri a distanza a raggi infrarossi, a cura delle Guardie Particolari Giurate in servizio presso i varchi d'accesso; per tale utilizzo si adotteranno tutte le cautele previste dalle Autorità Sanitarie.

L'accesso è consentito solo ed esclusivamente alle persone la cui temperatura corporea rilevata sia inferiore ai 37,5° C.

Se la temperatura corporea rilevata risultasse superiore ai 37,5° C. sarà inibito l'accesso e la permanenza all'interno delle strutture giudiziarie; le persone che si troveranno nella predetta condizione saranno momentaneamente isolate e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dalla sede.

Le guardie Giurate Armate addette alla vigilanza agli ingressi, i militari delle forze dell'Ordine, la polizia giudiziaria e quanti altri operano stabilmente all'interno degli Uffici Giudiziari dovranno sottoporsi alla sopradescritta procedura di rilevazione, prima dell'inizio del turno di lavoro e/o all'atto dell'ingresso.

Le Guardie Giurate Armate addette agli ingressi sono munite di mascherina e/o visiera. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà sottoporsi in autonomia al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non dovrà accedere ai luoghi di lavoro.

È precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Gli sportelli di *front-office*, sono stati già dotati di appositi schermi di protezione anti droplet.

Nell'ambito degli orari di apertura al pubblico, l'accesso è organizzato avendo cura che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, ed adottando ogni misura ritenuta necessaria per l'osservanza delle prescrizioni date dall'Autorità sanitaria (uso delle mascherine, etc.).

I detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria dovranno sottostare al controllo temperatura e alle altre misure disposte per l'accesso al Palazzo di Giustizia.

Si raccomanda lo spostamenti a piedi, soprattutto in discesa, tra i vari piani e la limitazione dell'uso degli ascensori ai soli casi strettamente necessari, e purché sia possibile rispettare la distanza minima di 1 mt. all'interno.

MASCHERINE E DISTRIBUZIONE DI DETERGENTI

Chiunque intenda accedere agli uffici giudiziari, dipendente o terzo, dovrà indossare la mascherina di tipo *chirurgica anti-contagio*.

Si provvederà ad assicurare la disponibilità dei suddetti presidi a quanti svolgono attività lavorativa nel palazzo di Giustizia.



All'interno degli uffici, e negli spazi comuni, è fatto obbligo al personale e all'utenza di indossare mascherina per tutto il tempo della permanenza.

In prossimità degli ingressi dell'edificio, all'interno delle aule giudiziarie, degli uffici e negli spazi comuni, è assicurata la distribuzione di gel detergente a base alcolica.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute.

UDIENZE CIVILI.

Appare opportuno che i giudici favoriscano, allo stato fino al 31 gennaio 2021, le modalità di trattazione scritta o trattazione mediante collegamento da remoto, senza necessità, in quest'ultimo caso, della loro presenza in ufficio.

Va ribadito che per quei procedimenti in cui l'udienza deve svolgersi nei locali degli Uffici Giudiziari tutto ciò deve avvenire nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza assicurando modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria, curando di evitare assembramenti dentro e fuori le aule e rispettando in modo rigoroso la distanza di sicurezza e le ulteriori cautele dettagliatamente disciplinate dai provvedimenti già emanati.

Le udienze devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgersi, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule d'udienza.

Per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, l'orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo PCT.



Il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento nei corridoi e negli spazi antistanti le aule d'udienza e le stanze dei giudici.

Le udienze pubbliche si svolgono a porte chiuse, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario perché siano garantite le misure di salute pubblica.

Le udienze verranno tenute nelle aule d'udienza indicate nel prospetto già predisposto.

Si invitano magistrati e avvocati alla concisione nella trattazione dei procedimenti, per consentire il rispetto degli orari previsti.

Si raccomanda a magistrati e avvocati la massima puntualità e il rispetto delle norme di sicurezza.

Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti l'udienza deve essere fissata a data successiva al 31 gennaio 2021.

Nel settore famiglia relativamente ai procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto appare opportuno favorire l'utilizzo della trattazione scritta così come delineata dall'art. 23, comma 6, del D.L. n 137 del 28.10.2020.

UDIENZE PENALI

Appare opportuno sia nella fase delle indagini preliminari sia nella fase dibattimentale che i giudici adottino le modalità di trattazione da remoto nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate nei casi in cui siano assicurati i collegamenti mediante videoconferenza.

Negli altri casi dovranno valutare la possibilità e la efficienza del collegamento da remoto, al fine di assicurare che lo svolgimento dell'udienza avvenga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Per le udienze dibattimentali si confermano tutte le disposizioni di cui al decreto n 39/20, ma tutti i giudici, compresi i GOT, dovranno predisporre l'elenco delle cause da trattare indicando la fascia oraria e se possibile l'orario.

L'udienza sarà, come da protocollo, distribuita in tre fasce orarie: la prima dedicata ai processi da rinviare, la seconda ai processi in istruttoria, la terza ai processi fissati per la discussione.

Il suddetto elenco (nel quale i processi sono indicati solo con il numero di ruolo per ragioni di privacy) verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e pubblicato sul sito del Tribunale almeno due giorni prima della data prevista per l'udienza e verrà altresì affisso esternamente alla porta dell'aula dove verrà celebrata l'udienza.

I processi verranno preferibilmente trattati a porte chiuse.

Si raccomanda a magistrati e avvocati la massima puntualità.

Si raccomanda a magistrati e avvocati la concisione al fine di garantire il rispetto degli orari.

Appare utile in tal senso il deposito di memorie e note difensive.

All'interno delle aule permane l'obbligo di utilizzo di mascherina, anche durante gli interventi a microfono, salvo autorizzazione per particolari situazioni, da valutare da parte del presidente del collegio o del giudice, cui spetta la direzione dell'udienza.

Nelle aule saranno a disposizione gel disinfettanti.

Nelle aule viene garantita la regolare pulizia, effettuata mediante i prodotti indicati dal Ministero della Salute al fine di permetterne l'idonea disinfezione. Viene prevista inoltre la ventilazione e il ricambio d'aria periodico delle aule mediante l'apertura delle finestre.

DEPOSITO DI ATTI

Per come disposto dall'art 24 D.L. n 137 del 28.10.2020, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'art 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n 44.

Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari



ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvederà ad annotare nel registro la data di ricezione ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvederà altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Catania, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, al Procuratore della Repubblica di Caltagirone, al Presidente del COA di Caltagirone, a tutti i magistrati togati e onorari, ai responsabili delle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace di Caltagirone e di Militello Val di Catania, al responsabile dell'ufficio NEP di Caltagirone.

Si pubblichino nel sito internet del Tribunale.

Caltagirone, 3 novembre 2020



Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Giovanna Scibilia